

Sentenza: n. 221 del 18-21 giugno 2007

Materia: beni culturali

Limiti violati: articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione; articoli 4 e 8, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 nonché articolo 6, secondo comma, delle norme di attuazione dello statuto, approvate con d.P.R. 1 novembre 1973, n. 690.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: articolo 17 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2005, n. 13, (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008 – legge finanziaria 2006).

Esito: illegittimità costituzionale parziale dell'articolo 17, comma 2, primo periodo; non fondata la questione di illegittimità costituzionale relativa all'articolo 17, comma 2 secondo periodo.

Estensore nota: Caterina Orione

La Provincia autonoma di Bolzano con una disposizione contenuta nella legge finanziaria per l'anno 2006, modifica la legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26 (Istituzione della Ripartizione provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16 e 19 settembre 1973, n. 37), aggiungendo un comma all'articolo 5 quinquies (*Esclusione dal diritto di prelazione e dall'obbligo di denuncia*):

“...2. Il diritto di prelazione di cui agli articoli 60, 61 e 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio – trova applicazione per i beni oggetto di finanziamento leasing solamente per il passaggio del bene nella proprietà del locatore e non per il passaggio successivo del bene nella proprietà del locatario. Il diritto di prelazione suddetto non trova inoltre applicazione in caso di operazioni di lease-back, se il locatario si obbliga contrattualmente ad esercitare il diritto di riscatto previsto nel contratto di leasing. In caso di inadempimento dell'obbligo contrattuale di esercitare il diritto di riscatto, il diritto di prelazione può essere esercitato entro 60 giorni dalla scadenza del rispettivo contratto di leasing”.

Il Presidente del Consiglio dei ministri asserisce che la legge provinciale viene a porre limitazioni al diritto di prelazione dello Stato e degli enti pubblici territoriali nel caso di alienazioni a titolo oneroso di beni di interesse storico ed artistico, differenziando immotivatamente la disciplina legislativa per quei beni culturali che si trovino nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, che sia pure legittimata a legiferare in materia, con l'intervento in questione non opera un'integrazione della normativa nazionale, bensì pone sostanzialmente in essere un elemento di discontinuità nel trattamento giuridico dei beni.

Pertanto la disposizione di cui sopra violerebbe l'articolo 9 della Costituzione che recita "...*(La Repubblica) Tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della Nazione*", l'articolo 117, secondo comma, lettera s) che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la tutela dei beni culturali, gli articoli 4 e 8, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, che riconoscono alle province la potestà di emanare norme legislative: "*In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica...*", in materia di "*tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare*", nonché l'articolo 6, secondo comma, del d.P.R. 690/1973 Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino—Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare che dispone l'esercizio del diritto di prelazione da parte delle province secondo le regole dettate dalla normativa statale.

La Provincia autonoma di Bolzano, sostiene la propria competenza legislativa primaria in materia in forza delle norme statutarie, competenza riaffermata e salvaguardata dall'articolo 10 della legge costituzionale n.3/2001 e dall'articolo 8 del codice dei beni culturali e del paesaggio, e contesta che la disposizione impugnata possa considerarsi comunque lesiva dell'articolo 9 Costituzione..

Quanto all'asserita esclusione del diritto di prelazione, la difesa regionale chiarisce che la disposizione si limiterebbe ad enucleare solo i casi (*leasing finanziario e lease-back*) e modalità in cui tale diritto possa esercitarsi.

La Corte Costituzionale ritiene fondante, ai fini del giudizio di legittimità costituzionale della disciplina impugnata, la natura "*dell'istituto della prelazione storico artistica: un regime che trova nell'art. 9 della Costituzione il suo fondamento e che si giustifica nella sua specificità in relazione al fine di salvaguardare beni cui sono connessi interessi primari per la vita culturale del paese*", così come affermato dalla stessa Corte nella sentenza n. 269/1995.

Le norme statali del codice dei beni culturali e del paesaggio relative all'istituto del diritto di prelazione (art. 60 (*Acquisto in via di prelazione*), art. 61 (*Condizioni per la prelazione*), art. 62 (*Procedimento per la prelazione*)), richiamate peraltro dalla disposizione provinciale, sono strettamente connesse all'articolo 59 (*Denuncia di trasferimento*), denuncia necessaria

per gli atti che trasferiscono a qualsiasi titolo la proprietà o la detenzione di beni culturali e finalizzata all'esatta individuazione del soggetto titolare del bene e di colui che lo detiene. La disamina delle disposizioni sopracitate rivela come ai fini e per gli effetti dell'esercizio del diritto di prelazione, non sia dirimente la "specificità dei titoli giuridici degli atti" per il trasferimento del bene, bensì solo gli effetti di questo.

Pertanto occorre osservare se nelle fattispecie individuate nella disciplina regionale sia fatto comunque salvo l'interesse pubblico ad esercitare il diritto di prelazione, mediante il quale si concretizza la tutela del bene culturale, carattere questo che non viene meno anche a seguito di più trasferimenti.

Poiché la disposizione impugnata, nel primo periodo (*leasing finanziario*), consente l'esercizio del diritto di prelazione solo all'iniziale trasferimento di proprietà, escludendolo al momento conclusivo del rapporto contrattuale in cui si realizza un altro trasferimento dello stesso bene che conserva, per sua natura, il carattere culturale, questa è dichiarata illegittima costituzionalmente, limitatamente alle parole "solamente" e "non", in quanto nell'ipotesi così prevista verrebbe vanificata la possibilità di tutela del bene culturale.

Il secondo periodo della disposizione impugnata detta le modalità di esercizio del diritto di prelazione nel *lease-back*, contratto atipico anch'esso in cui il proprietario del bene culturale cede il bene all'istituzione finanziaria che lo assegna in locazione finanziaria allo stesso cedente, il quale diventa utilizzatore con possibilità di esercitare il diritto di riscatto del bene al termine del contratto di locazione, "riunendo così nuovamente proprietà e detenzione".

Secondo la Corte Costituzionale, richiamata altresì la ratio ispiratrice dell'obbligo della denuncia di trasferimento per l'esatta individuazione del titolare del bene, al fine di consentire la tutela all'organo preposto, la previsione legislativa provinciale di cui sopra è legittima costituzionalmente, in quanto dispone espressamente che il diritto di prelazione possa essere esercitato in caso di inadempimento contrattuale costituito dal mancato esercizio di riscatto, a salvaguardia dell'interesse pubblico.